

FAQ n. 1

Domanda 1:

Ci riferiamo all'art 3 della Convenzione in tema di Durata, riportante testualmente "La presente convenzione avrà durata dai 1 luglio 2015 al 30 giugno 2020". Diversamente il Bando di Gara, sul tema, prevede: "il servizio avrà durata di quattro anni decorrenti dalla data di stipula del contratto". Al riguardo si chiede a codesta rispettabile Stazione appaltante di voler chiarire la Durata della Convenzione.

Risposta 1:

Nel caso di specie si è trattato di un mero errore materiale; in effetti la durata della convenzione è di anni cinque (5) come più volte riportato nello stesso bando di gara e all'art. 3 della Convenzione e precisamente dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2020.

Domanda2:

Ci riferiamo all'art 20 della Convenzione, recante "Compenso", che così recita "Per il servizio di cui alla presente convenzione non spetta al Tesoriere alcun compenso (oppure giusta offerta che verrà formulata in sede di gara). Per il servizio di cui alla presente convenzione spetta al Tesoriere il compenso di euroannui" ed all' "Allegato C" ai documenti di gara afferente l'offerta tecnico- economica. Al riguardo, atteso che l'art. 20 della Convenzione permette agli operatori economici di quotare in sede di gara - un compenso a favore del tesoriere per la resa del servizio("(...)giusta offerta che verrà formulata in sede di gara. Per il servizio di cui alla presente convenzione spetta a tesoriere il compenso di euro...."), chiediamo conferma circa la possibilità di quotare l'importo del suddetto compenso nell'ambito dell'Allegato C anche se nello schema fornito da Codesta Stazione Appaltante non figura la relativa voce.

Risposta 2:

E' facoltà dell'Istituto di credito formulare l'offerta a titolo gratuito oppure, in alternativa, indicare l'importo del compenso richiesto per la resa del servizio nell'offerta tecnico-economica (All. C).

Domanda 3:

Ci riferiamo all'Art 5 della Convenzione ed in dettaglio alla seguente statuizione: "Il Tesoriere si impegna ad installare gratuitamente e senza oneri di gestione per l'ente almeno un POS entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'Ente stesso. Sui pagamenti effettuati dagli utenti dell'Ente tramite Pagobancomat non dovranno essere applicate commissioni". Al riguardo siamo a richiedere il numero dei POS che necessitano a codesta rispettabile stazione

appaltante e di voler precisare se la statuizione seguente "Sui pagamenti effettuati dagli utenti dell'Ente tramite Pagobancomat non dovranno essere applicate commissioni riguardi unicamente il POS richiesto a titolo gratuito e senza oneri di gestione (e dunque "almeno un POS entro 30 giorni dalla richiesta") ovvero l'intera dotazione di POS di cui codesta Stazione Appaltante dovesse necessitare.

Risposta 3:

- Il numero di POS da installare è pari a n. 1 (uno), entro 30gg. dalla richiesta del Comune, presso sedi e/o uffici di pertinenza dell'Ente da indicarsi successivamente.
- La frase "sui pagamenti effettuati dagli utenti....." è da intendersi riferita a tutti i pagamenti effettuati dagli utenti dell'Ente attraverso il circuito pagobancomat (servizio mensa, servizio trasporto scolastico, pagamento tariffe e contribuzioni ecc.), ai quali non dovrà essere applicata alcuna commissione.

Domanda 4:

Ci riferiamo alla documentazione di gara ed in dettaglio alla Documentazione Amministrativa e dall'Offerta Tecnico- Economica. Al riguardo si chiede conferma che la documentazione di gara ed, in particolare, la domanda di partecipazione alla gara, la dichiarazione cumulativa resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (Allegato A) e l'offerta tecnico-economica (Allegato C) possano essere sottoscritti, in alternativa ai legali rappresentanti, da procuratori speciali degli Istituti di credito muniti di potere di rappresentanza.

Risposta 4:

Si conferma la possibilità della sottoscrizione della documentazione di gara da parte di procuratori speciali dell'Istituto di credito muniti di poteri di rappresentanza:

Domanda 5:

Ci riferiamo al punto 11 dell'Allegato C ai documenti di gara. Al riguardo, siamo a richiedere conferma che "i finanziamenti per il recupero e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo ubicati nel centro storico, a seguito di atti abilitativi rilasciati dal Comune" per i quali è richiesta la quotazione dello *spread* in sede di offerta tecnico-economica sono da accordarsi al Comune stesso. Si richiede, inoltre, conferma che la quotazione dello *spread* in sede di offerta tecnico-economica non comporti nessun obbligo per l'Istituto di credito circa la concessione/erogazione del finanziamento stesso e che quindi qualsiasi richiesta dell'Ente locale in tal senso dovrà essere, di volta in volta, sottoposta alle determinazioni degli Organi deliberanti della Banca.

Si chiedono, altresì:

- il dettaglio dell'importo e della durata del potenziale finanziamento,
- se il parametro previsto nell'"Allegato C" (Euribor 3 mesi) sia un mero refuso considerato che la specifica normativa di settore prevede, per gli Enti locali, l'utilizzo del parametro Euribor 6 mesi.

Risposta 5:

- I finanziamenti di cui sopra sono da accordarsi ai soggetti ivi indicati che eventualmente richiedono l'accesso al credito presso l'Istituto di credito aggiudicatario. Si precisa che nessun obbligo è a carico dell'Istituto di credito a concedere i finanziamenti di cui al punto 11 dell'All. C (offerta economica).
- La quotazione dello *Spread* è richiesta solo per i finanziamenti richiesti e concessi dall'Istituto di credito alle condizioni e per il periodo che il medesimo Istituto riterrà di applicare.
- Il parametro "Euribor 3 mesi" non è riferito agli Enti locali, ma ai privati che richiedono ed ottengono eventuali finanziamenti.

Domanda 6:

Ci riferiamo all'art. 6 della Convenzione (Il Tesoriere deve garantire la piena corrispondenza della gestione informatizzata del servizio rispetto a quanto stabilito dal codice dell'amministrazione digitale (d.lgs.7marzo2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni);dalle circolari ABI (n. 80/2003, n. 35/2008 e successive modifiche) sulle regole tecniche e lo standard per l'emissione di documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria di cassa degli enti del comparto pubblico; dall'Ente nazionale per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (DigitPa) e da altre autorità pubbliche nel campo digitale e informatico"). Al riguardo, si chiede conferma che l'adozione di tipologie di messaggio per il conferimento dei mandati secondo regole tecniche e *standard* conformi alle circolari ABI n. 80/2003 e n. 35/2008 sia rispondente a quanto richiesto all'art. 6 della Convenzione.

Risposta:

L'adeguamento delle procedure dell'Ente alla piena e totale compatibilità con le procedure dell'Istituto deve essere garantito senza oneri a carico del Comune da parte dell'Istituto di credito aggiudicatario.